



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

Regolamento recante "Criteri da osservare nello svolgimento degli scrutini per merito comparativo e disposizioni per lo svolgimento del corso e dell'esame finale per l'attribuzione della qualifica dirigenziale del Corpo forestale e di vigilanza ambientale, ai sensi della legge regionale 5 novembre 1985, n. 26, art. 22 bis, come modificata dalla legge regionale 4 agosto 2011, n. 16, art. 5, comma 5"

Regolamento

Art. 1

Accesso alla dirigenza del Corpo forestale e di vigilanza ambientale (CFVA)

1. L'accesso alla dirigenza del CFVA avviene attraverso una procedura che comprende:
 - a. lo scrutinio per merito comparativo;
 - b. la frequenza di un corso di formazione dirigenziale;
 - c. il superamento dell'esame finale del corso.
2. La procedura di cui al presente articolo, avviata con decreto dell'Assessore degli Affari Generali, Personale e Riforma della Regione, d'intesa con l'Assessore della Difesa dell'Ambiente, seleziona, per l'avvio al corso di cui all'art. 8, una quota di candidati alla qualifica di dirigente del Corpo pari al numero dei posti disponibili al 31 dicembre di ogni biennio, maggiorato del venti per cento con approssimazione all'unità superiore.
3. L'avviso pubblico dell'avvio dello scrutinio è pubblicato almeno venti giorni prima della data fissata per l'espletamento delle procedure comparative, in modo da consentire ai candidati di reperire tutta la documentazione relativa agli eventuali titoli utili alla valutazione e di redigere un curriculum dettagliato.
4. La domanda contiene una scheda sintetica, la documentazione e il curriculum, attinenti ai parametri di cui agli articoli 5 e 6.

Art. 2

Ammissione allo scrutinio per merito comparativo

1. Allo scrutinio per merito comparativo sono ammessi i dipendenti del Corpo forestale e di vigilanza ambientale in possesso dei seguenti requisiti e competenze:
 - a) requisiti per l'accesso alla qualifica dirigenziale a termini dell'art. 32, comma 2, lettera b, della legge regionale 13 novembre 1998, n. 31 (Disciplina del personale regionale e dell'organizzazione degli uffici della Regione) e successive modificazioni, e in particolare:
 - 1) diploma di laurea (DL – Lauree vecchio ordinamento) o diploma appartenente a una delle classi delle lauree specialistiche (LS – Lauree specialistiche nuovo ordinamento) o



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

diploma appartenente ad una delle classi delle lauree magistrali (LM - Lauree magistrali nuovo ordinamento);

- 2) 5 anni di anzianità nell'Area C del Corpo forestale e di vigilanza ambientale;
- b) competenze professionali e approfondita conoscenza e/o esperienza nelle materie proprie del Cfva;
- c) possesso della qualifica di agente di pubblica sicurezza;
- d) assenza di cause di inconferibilità e di incompatibilità generali previste dagli articoli 3, 4, 7, 9 e 12 del decreto legislativo 8 aprile 2013 n. 39, integrato con l'articolo 44 della legge regionale n. 31 del 1998 e l'articolo 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche) in relazione a incarichi dirigenziali.

Art. 3

Esclusioni

1. Non è ammesso allo scrutinio per merito comparativo il candidato:
 - a) che in uno dei tre anni precedenti lo scrutinio abbia riportato nella valutazione annuale di cui all'articolo 43 della legge regionale n. 31 del 1998 un giudizio inferiore all'ottanta per cento del punteggio massimo attribuibile;
 - b) che nei tre anni precedenti allo scrutinio abbia riportato una sanzione disciplinare più grave del rimprovero scritto;
 - c) che abbia subito la revoca della qualifica di agente di pubblica sicurezza con provvedimento disposto dal Rappresentante del Governo per la Regione Sardegna;
 - d) che al momento della presentazione della domanda sia sospeso dalla qualifica di agente di pubblica sicurezza con provvedimento disposto dal Rappresentante del Governo per la Regione Sardegna.

Art. 4

Commissione per la valutazione

1. La commissione per la valutazione, nominata col decreto di cui all'articolo 1, comma 2, è composta da due dirigenti del sistema Regione e dal dirigente Comandante del Corpo forestale o altro direttore generale del sistema Regione con la funzione di presidente. I dirigenti possono essere scelti anche tra quelli in quiescenza da non più di cinque anni.
2. Le funzioni di segretario sono svolte da un dipendente dell'area D del ruolo regionale.
3. Non sono dovuti compensi ai membri della commissione.



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

Art. 5

Valutazione dei candidati

1. La valutazione dei candidati avviene sulla base dei titoli e di un colloquio. L'esame per colloquio si tiene al termine del corso di formazione e limitatamente agli ammessi a partecipare al corso medesimo.
2. I titoli valutabili ai sensi dell'articolo 6 devono essere posseduti alla data di presentazione della domanda di partecipazione allo scrutinio e sono autocertificati nel curriculum vitae completi di tutte le informazioni necessarie per la valutazione.
3. In mancanza delle informazioni di cui al comma 2 la commissione esaminatrice non valuta il titolo.
4. La commissione stabilisce preliminarmente le modalità per l'attribuzione dei punteggi nell'ambito del massimo dei punti disponibili per ciascuna categoria di cui all'art. 6 e quindi procede alla valutazione dei titoli.
5. Al termine della valutazione dei titoli la commissione redige una graduatoria provvisoria, utile per l'ammissione al corso di formazione dirigenziale. La graduatoria è pubblicata nel sito internet istituzionale della Regione.
6. Il colloquio individuale è diretto ad accertare il possesso delle competenze professionali e delle esperienze di servizio maturate, le conoscenze sull'organizzazione fondamentale della Regione sarda e le attitudini personali.
7. La data del colloquio è comunicata ai candidati in possesso dei requisiti in forma scritta con un preavviso di almeno quindici giorni.
8. I candidati devono presentarsi muniti di valido documento di riconoscimento. La mancata presentazione nella sede, nel giorno e nell'ora indicati nella comunicazione di cui sopra costituisce rinuncia alla selezione.

Art. 6

Criteria e sottocriteri di valutazione

1. Il punteggio massimo previsto per ciascun candidato è di 100 punti, di cui 70 (settanta) punti relativi all'esame dei titoli e 30 (trenta) punti relativi all'esito del colloquio.
2. Il punteggio massimo per la valutazione dei titoli è assegnato sulla base dei seguenti sottocriteri:
 - a) Categoria 1. Grado: punteggio massimo 10 punti;
 - b) Categoria 2. Durata del servizio prestato: punteggio massimo 20 punti. Per l'attribuzione del relativo punteggio si tiene conto del servizio prestato a qualunque titolo nell'amministrazione regionale e presso altre pubbliche amministrazioni ad esclusione di quello che costituisce requisito di partecipazione;



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

- c) Categoria 3. Incarichi svolti e servizi speciali: punteggio massimo 28 punti. Per l'attribuzione del relativo punteggio si tiene conto dei livelli di responsabilità di strutture centrali o periferiche o di unità organizzative, nonché di quegli incarichi conferiti al funzionario con provvedimento dell'amministrazione regionale o degli enti facenti capo al sistema Regione, che non rientrino nelle normali mansioni di ufficio ovvero determinino un rilevante aggravio di lavoro, presuppongano una particolare competenza tecnica, amministrativa, economica, giuridica o l'assunzione di particolari responsabilità.
- d) Categoria 4. Qualità del servizio prestato: punteggio massimo 5 punti. Da conteggiare in relazione alle valutazioni annuali espresse nell'ultimo quinquennio e a ogni altra utile indicazione che si rileva dal fascicolo personale;
- e) Categoria 5. Titoli di studio e abilitativi: punteggio massimo 7 punti. Da conteggiarsi in base al voto di laurea, a eventuali corsi di dottorato di ricerca, corsi di perfezionamento e specializzazioni post lauream, master, con esclusione di quelli ottenuti a spese e per conto dell'amministrazione ai quali non sia stata data a tutto il personale la possibilità di partecipare, e abilitazione all'esercizio della professione conseguita a seguito di esame di Stato.

Art. 7

Graduatoria provvisoria e accesso al corso di formazione dirigenziale

1. Al termine dello scrutinio, la commissione per la valutazione redige la proposta di graduatoria provvisoria dello scrutinio.
2. La direzione generale competente in materia di personale, sulla base della proposta di cui al comma 1, approva la graduatoria provvisoria e avvia entro sessanta giorni il corso di formazione dirigenziale.
3. I candidati sono avviati al corso di formazione dirigenziale in ordine di graduatoria e nei limiti numerici di cui all'articolo 1, comma 2.

Art. 8

Corso di formazione dirigenziale

1. Il corso di formazione dirigenziale di cui alla legge regionale n. 26 del 1985, articolo 22-bis, comma 2, ha un indirizzo prevalentemente professionale ed è finalizzato a perfezionare le competenze di carattere gestionale e organizzativo necessarie per l'esercizio delle funzioni dirigenziali.
2. Il corso ha una durata minima di duecento ore e comprende elementi di gestione delle risorse umane e di organizzazione.
3. Durante la frequenza al corso di formazione, il personale è retribuito con lo stesso trattamento economico applicato al momento dell'avvio del corso, comprese le competenze accessorie.



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

4. Le modalità di svolgimento del corso di formazione dirigenziale e il programma sono determinati con decreto dell'Assessore competente in materia di personale, d'intesa con l'Assessore della Difesa dell'Ambiente.
5. Al termine del corso si svolge l'esame finale attraverso un colloquio davanti alla commissione esaminatrice nominata ai sensi dell'articolo 1, comma 2 e dell'articolo 4. Il colloquio individuale è diretto ad accertare il possesso delle competenze professionali inerenti alle linee di attività del Corpo forestale e delle esperienze di servizio maturate, le conoscenze sull'organizzazione fondamentale della Regione sarda e le attitudini personali. Il colloquio si intende superato con almeno ventuno punti. La commissione attribuisce i punteggi, stila e approva la graduatoria finale e la trasmette alla direzione generale del personale.
6. La nomina a dirigente del Corpo forestale e di vigilanza ambientale è conferita secondo l'ordine della graduatoria finale.
7. La graduatoria finale conserva efficacia fino all'attivazione del successivo scrutinio e comunque per la durata massima di due anni.
8. La posizione in graduatoria non dà diritto alla scelta della sede di servizio, che è assegnata unitamente all'incarico dirigenziale, ai sensi dell'art. 28, commi 1 e 4, della legge regionale n. 31 del 1998.
9. I vincitori dei concorsi devono permanere nella sede di prima destinazione di assegnazione delle funzioni dirigenziali, all'interno del Corpo forestale, per un periodo non inferiore a cinque anni.